

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.01.2005 n. 05 e successiva modifiche :

Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2011

Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 11.04.2014

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors stagionale o continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto – annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
2. Per dehors stagionale si intende la struttura, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, **a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.**
3. Per dehors continuativo si intende la struttura, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato :
 - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
 - b. elementi complementari di copertura e riparo;
 - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
 - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

ARTICOLO 4 – UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

2. *E' consentito installare dehors o parti di esso anche se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi e' necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, previa adozione a carico del richiedente, delle misure preventivamente definite dall'ufficio tecnico comunale, atte a garantire la sicurezza e regolarità del traffico sulla strada interessata all'attraversamento. (vedi deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2011)* Non e' consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi , o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto ; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non e' consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale , se non previa autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. E' consentita un' occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo **di mq 50**, rispetto alla proiezione dell'esercizio. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.
4. I dehors devono essere realizzati in conformita' alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda:
5. **Il dehors, indipendentemente dalla sua estensione aumenta la superficie di somministrazione e pertanto dovrà sempre essere presentata apposita pratica alla sportello unico attività produttive.**

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA – PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitu' di uso pubblico) deve ottenere la preventiva **autorizzazione (ove per autorizzazione si intende genericamente il necessario titolo abilitativi)**.
2. Tale **AUTORIZZAZIONE** e' rilasciata dal competente Ufficio Tecnico comunale.
3. **La realizzazione dei dehors stagionali o continuativi costituiti da soli elementi di arredo o strutture aperte è soggetta a provvedimento autorizzativo, privo di permesso di costruire, con contestuale concessione di occupazione del suolo, nel caso di aree pubbliche.**
4. **La realizzazione dei dehors continuativi costituiti da strutture prefabbricate, chiuse o semichiuse è soggetto a provvedimento unico (rilasciato dallo sportello unico attività produttive), con contestuale concessione di occupazione di suolo pubblico nel caso di**

aree pubbliche. L'ufficio Tecnico acquisirà il parere della Polizia Municipale in materia di viabilità.

5. Al fine dell'ottenimento della **autorizzazione** di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. I termini del procedimento per il rilascio dell' **autorizzazione** sono stabiliti in 60 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme del vigente P.R.G.C.
6. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. **Istanza in bollo, contenente:**
 - **generalità del richiedente**
 - **numero di codice fiscale o della partita IVA del richiedente**
 - **ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il nuovo dehors**
 - **dati della licenza di somministrazione relativa all'esercizio pubblico interessato**
 - **indicazione delle tipologie temporanea o continuativa e del periodo di occupazione suolo pubblico**
 - b. **Progetto in duplice copia contenente:**
 - **estratto di mappa catastale e di P.R.G.C.**
 - **planimetria, in scala 1:100 o in scala 1:50 nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc. Gli elaborati dovranno essere redatti da un tecnico abilitato alla professione;**
 - c. **relazione tecnica (contente anche le caratteristiche degli arredi: tavolini e sedie ecc. dei quali andrà indicato anche il materiale, il colore e la foggia);**
 - d. **campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni;**
 - e. **fotografie a colori del luogo ove il dehors dovrà essere inserito;**
 - f. **nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto con l'edificio o su area privata e su area privata a distanza inferiore a quella prevista dai regolamenti vigenti;**
 - g. **autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio**
 - h. **autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione o denuncia di inizio di attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;**

- i. **asseverazione, in merito all'idoneità statica del dehors, a firma dei un tecnico abilitato alla professione;**
 - j. **dichiarazioni, ai sensi della normativa vigente in merito all'installazione di impianti.**
7. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale e' rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, cosi' come disposto all'articolo 2 ed e' soggetta a proroga e rinnovo. Sull'atto di concessione e' prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio , una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verra' restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa all'autorizzazione.
8. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa.
9. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile dell'unita' organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Tributi, ed alla Polizia Municipale.
10. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile degli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 4, solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.
E' evidentemente escluso il pagamento TOSAP.
11. **Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del proprietario dell'esercizio pubblico di somministrazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione o per manifestazioni pubbliche. Allo scadere dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.**
12. **L'efficacia del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del dehors è condizionata al rilascio della concessione per l'occupazione suolo pubblico continuativa, ai sensi del Regolamento per la concessione di spazi e aree pubblico, nel caso di occupazione aree pubbliche. Qualora la concessione o l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di dehors venisse annullata o revocata ricorrendone i presupposti di legge, verrà meno anche l'efficacia del corrispondente titolo abilitativo edilizio.**
13. **Le eventuali sequenze stagionali di rimozione e ripristino della struttura di cui ai precedenti commi, una volta che il relativo progetto sia stato favorevolmente esaminato, richiedono, purchè non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, il solo obbligo del pagamento de canone annuale per l'occupazione suolo pubblico.**

ARTICOLO 6 – PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo.

ARTICOLO 7 – RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 5.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti TOSAP e TARSU riferiti all'anno precedente. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

ARTICOLO 8 - ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata e' destinata all'attivita' di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attivita' autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nei dehors e' vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

ARTICOLO 9 - ORARIO

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui e' annesso.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 puo' essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 10 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors e' revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte puo' avvenire con 10 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico e' sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella localita' interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprieta' comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di

concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovra' essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovra' avvenire con 15 giorni di preavviso;

b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte puo' avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumita' pubblica l'Ente competente all'attivita' di pronto intervento e' autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico e' previsto il rimborso pro quota del canone versato anticipatamente.

4. In caso di revoca il Responsabile dell'unita' organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all'Ufficio tributi, ed alla Polizia Municipale.

ARTICOLO 11 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprieta' private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprieta' pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui e' stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonche' la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.

7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.

8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio e' tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento TOSAP, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attivita' commerciale cui il dehors e' funzionalmente connesso, e' tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.

3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, l'Ufficio Tecnico emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors e' annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attivita' commerciale cui la struttura e' annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sara' causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verra' conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sara' tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvedera' ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo e' dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovra' dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attivita' commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 14- SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione e' sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 12;
- b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
- d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
- e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;

4. I provvedimenti sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15- PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico o a laboratori artigianali è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.

2. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.

3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento TOSAP.

ARTICOLO 16- DEROGHE

1. È possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:

- a. agli elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c);
- b. alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie ca2ieche).

Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, la Giunta Comunale puo' deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione di dehors, e la sua eventuale non applicazione per limitati periodi di tempo.
2. Tutte le installazioni gia' presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico, ed al Regolamento di Polizia Urbana.
4. Situazioni pregresse, conformi comunque alle norme del presente regolamento, dovranno essere regolarizzate entro 60 giorni dalla entrata in vigore del regolamento, previo pagamento ei relativi canoni di occupazione di suolo pubblico.